



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERA N. 5

Seduta del 19 giugno 2007

OGGETTO: Parere di conformità del Piano di Tutela delle Acque predisposto dalla Regione Veneto agli obiettivi e priorità di intervento indicati dall'Autorità di Bacino.

## **IL COMITATO ISTITUZIONALE**

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare l'articolo 3, lettere h), i), l) e o);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, che ha sostituito e modificato il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO in particolare l'articolo 121 del succitato D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il D.M. 6 novembre 2003, n. 367, concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio in data 20 luglio 2004, concernente le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante disposizioni correttive ed integrative del sopraccitato decreto;

VISTA la Direttiva 2000/60 CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la Direttiva 91/271 CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 91/676 CEE del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

RICHIAMATO, per quanto occorra, il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che il Comitato Istituzionale con delibera n. 5 del 3 marzo 2004 ha provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 44, comma 2 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ed ha adottato il documento contenente gli obiettivi e le priorità di intervento cui devono attenersi i piani di tutela delle acque dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 4453 del 29 dicembre 2004, la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Piano di tutela delle acque per il territorio di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. 177532/46-02 del 10 marzo 2005, la Regione del Veneto - Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua ha



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

trasmesso all'Autorità di bacino il Piano di tutela delle acque, per l'espressione del prescritto parere vincolante;

CONSIDERATO che il Piano di tutela delle acque è stato portato all'esame del Comitato tecnico nelle sedute del 22 giugno 2005, del 20 luglio 2005 e dell'8 marzo 2006;

CONSIDERATO che, nella riunione in data 8 marzo 2006, il Comitato tecnico, con parere n. 7/2006 ha espresso, all'unanimità dei presenti parere favorevole nei riguardi della compatibilità del Piano di tutela delle acque adottato dalla Regione Veneto agli obiettivi e priorità di intervento indicati dall'Autorità di bacino, giusta delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 3 marzo 2004, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;

RITENUTO di fare proprie le valutazioni e le considerazioni formulate dal Comitato tecnico nonché le relative determinazioni;

RITENUTO altresì che il Piano di tutela delle acque debba essere aggiornato ed adeguato nel breve termine, in relazione all'intervenuto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per corrispondere alle indicazioni e prescrizioni della direttiva comunitaria 2000/60/CE;

## **DELIBERA**

### Art. 1

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è adottato, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, l'allegato parere di conformità del Piano di tutela delle acque della Regione Veneto agli obiettivi a scala di bacino ed alle priorità di intervento già individuate con propria precedente deliberazione n. 5 del 3 marzo 2004.

2. La Regione del Veneto provvede, entro il 31 dicembre 2007, all'aggiornamento ed adeguamento del Piano di tutela delle Acque, in relazione all'intervenuto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per corrispondere alle indicazioni e prescrizioni della direttiva comunitaria 2000/60/CE.

Roma, 19 giugno 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to* Ing. Alfredo Caielli

IL PRESIDENTE  
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'AMBIENTE,  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

*F.to* On. Sen. Gianni Piatti)



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

**PARERE N. 7/2006**  
**del Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino**  
**dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione**

Riunione in data 8 marzo 2006 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli  
Dorsoduro 3593 – Venezia

**OGGETTO:** Piano di tutela della Regione Veneto. Parere vincolante dell’Autorità di bacino espresso ai sensi dell’articolo 44, comma 5, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

## PREMESSO

- che l’articolo 44 , comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 stabilisce che il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell’articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- che l’articolo 44 , comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 assegna alle autorità di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità d’ambito, il compito di definire gli obiettivi si scala di bacino cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi;
- che l’articolo 44 , comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 prevede che il piano di tutela contenga, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi previsti dal citato decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
- che l’articolo 44 , comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 prevede che, a tal fine, il piano di tutela debba in particolare contenere:
  - a) i risultati dell’attività conoscitiva;
  - b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
  - c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
  - d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
  - e) l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
  - f) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
  - g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
- che l’articolo 44 , comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 attribuisce alle autorità di bacino nazionali o interregionali il compito di verificare la conformità del piano agli obiettivi ed alle priorità di cui al comma 2 esprimendo parere vincolante;



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- che, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio, con proprio decreto in data 28 luglio 2004, ha emanato le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale;
- che in base alle predette linee guida:
  - il deflusso minimo vitale (DMV) (punto 7.2 – criteri generali e campo di applicazione) “rappresenta una portata di stretta attinenza al piano di tutela” costituendo infatti “sia un indicatore utile per le esigenze di tutela, sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque”;
  - le autorità competenti possono motivatamente adottare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV esclusivamente in alcuni circostanziati casi, così come enumerati al paragrafo 7.5 delle linee guida medesime;
- che questa Autorità di bacino, sentite le province e le autorità d'ambito, ha provveduto a definire gli obiettivi su scala di bacino cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi, ai sensi e per effetto dell'articolo 44, comma 2, del decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- che tale adempimento si è concretizzato nell'elaborazione del documento “Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque”, approvato dal Comitato tecnico nella seduta del 14 maggio 2003 ed adottato dal Comitato istituzionale nella seduta del 3 marzo 2004;
- che il predetto documento individua obiettivi e priorità di intervento per i singoli bacini di rilievo nazionale ricadenti entro i confini amministrativi della Regione del Veneto, così come integralmente riportato nelle premesse; individua altresì, quale obiettivo di natura generale a scala distrettuale, quello della riduzione o al più il mantenimento dei carichi di nutrienti e di microinquinanti sversanti nel Mare Adriatico;
- che il predetto documento definisce anche una *normativa generale di raccordo*, cui è affidato il collegamento tra le priorità e gli obiettivi individuati per la redazione dei piani di tutela, la pianificazione in atto e quella in itinere, nonché l'evoluzione delle norme di settore, sia a livello nazionale che europeo;
- che, in quest'ambito, si richiede che, con specifico riguardo al bacino del Brenta-Bacchiglione ed allo scopo di assicurare l'assetto quali-quantitativo dei corpi idrici posti a valle, sia assicurato il coordinamento tra gli strumenti di pianificazione assunti dalla Provincia Autonoma di Trento, i cui corpi idrici sono posti a monte, ed il Piano di tutela delle acque redatto dalla Regione del Veneto;
- che l'articolo 1 della delibera del Comitato istituzionale n. 5 di data 3 marzo 2004 prevede che “i piani di tutela devono necessariamente contenere le verifiche inerenti la presenza di ulteriori nuove zone vulnerabili, di cui agli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, le azioni per abbattere, per gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili, il 75% del fosforo e dell'azoto. Il rispetto di tali previsioni costituisce condizione vincolante per l'espressione del parere dell'Autorità di bacino di cui all'art. 44 del D.Lvo 152/99 del 11 maggio 1999”;



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- che la Regione del Veneto, con Delibera di Giunta n. 4453 del 29 dicembre 2004, ha adottato il Piano di tutela delle acque per il territorio di competenza;
- che con nota prot. 177532/46-02 del 10 marzo 2005, la Regione del Veneto – Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua ha trasmesso all’Autorità di bacino la documentazione di piano, per acquisizione del prescritto parere;
- che il documento di piano trasmesso dalla Regione del Veneto contiene quanto previsto dall’articolo 44, comma 4, punti a), b), c), d) del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e precisamente:
  - i risultati dell’attività conoscitiva;
  - l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
  - l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
  - le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- che il documento di piano non indica una esplicita articolazione temporale delle predette misure di tutela qualitative e quantitative, siano esse riferite ad interventi strutturali ovvero non strutturali, anche in attuazione a quanto espressamente previsto dall’art. 44, comma 4, punto e) del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che testualmente include, tra i contenuti del piano, *“l’indicazione temporale degli interventi e delle relative priorità”*;
- che il Piano di tutela della Regione Veneto recepisce, in termini generali, gli obiettivi di qualità fissati dagli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e precisamente:
  - il mantenimento ovvero il raggiungimento per i corpi idrici superficiali e sotterranei dello stato di qualità “sufficiente” entro in 31 dicembre 2008;
  - il mantenimento ovvero il raggiungimento per i corpi idrici superficiali e sotterranei dello stato di qualità “buono” entro in 31 dicembre 2016;
  - il mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità “elevato”;
  - il mantenimento ovvero il raggiungimento per i corpi idrici a specifica destinazione degli obiettivi di qualità precisati all’allegato 2 del medesimo decreto;
- che in base a quanto espressamente previsto dall’articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il Piano di tutela fissa obiettivi meno rigorosi nell’ambito del sistema Togna-Fratta-Gorzone, in relazione all’attuale condizione di pesante compromissione qualitativa delle acque;
- che, con riguardo agli aspetti quantitativi, il Piano di tutela della Regione Veneto individua due obiettivi fondamentali:
  - il raggiungimento dell’equilibrio del bilancio idrico;
  - l’osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale nell’ambito della rete idrografica superficiale;
- che, con riferimento all’obiettivo di raggiungimento dell’equilibrio del bilancio idrico, il piano di tutela ravvisa la necessità di avviare una fase di studio e di monitoraggio che



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

renda disponibili informazioni idrologiche affidabili ed adeguate, in termini spaziali e temporali e consenta di meglio conoscere l'attuale sistema degli usi;

- che, fatto salvo quanto precisato al precedente punto, il piano di tutela ravvisa comunque la necessità (proposte di piano, pag. 42) di "azioni mirate ad aumentare la quantità d'acqua disponibile, ad incentivare le forme di risparmio e riuso della risorsa ed a perseguirne razionali prelievi" e ravvisa l'opportunità di "attivare, da subito, politiche atte a contenere, almeno, gli incrementi delle estrazioni, soprattutto per le acque sotterranee";
- che, in tal senso, il piano di tutela riconosce la possibilità (documento recante le "Proposte di piano", pag. 43) che, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto, possano essere disposte, ove necessario, prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, e che tale attività andrà progressivamente svolta tenendo conto, oltre che del bilancio idrico, della rilevanza della derivazione, della sofferenza quantitativa del corso d'acqua e della delicatezza del bacino dovuta a situazioni di particolare criticità ambientale;
- che, inoltre, nel novero delle proposte di piano, il piano di tutela prevede l'approvazione di "specifiche norme basate sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni del settore e sul controllo degli effettivi attingimenti";
- che, con riferimento all'obiettivo dell'osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale, il piano, in sede di prima applicazione, definisce il deflusso minimo vitale per le sezioni interessate da opere di derivazione come la portata che deve essere assicurata immediatamente a valle del punto di presa; conferma le determinazioni eventualmente già assunte dalle Autorità di bacino territorialmente competenti e stabilisce, per il territorio residuo, il relativo criterio di calcolo;
- che il Piano di tutela riconosce peraltro la necessità che ad una prima stima orientativa del deflusso minimo vitale facciano seguito "ulteriori specifici studi ed approfondimenti per pervenire ad una valutazione più aderente alle caratteristiche naturalistiche ed antropiche del singolo corso d'acqua" ed in tal senso prevede di "dare inizio o consolidare le azioni sperimentali che permettano di definire ed affinare il valore già fissato, attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche morfologiche, idrologiche, ambientali e naturalistiche del corso d'acqua";
- che il piano di tutela riconosce possibilità di deroga dall'osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale, secondo le specifiche casistiche previste dall'articolo 42 delle norme di attuazione;
- che il quadro delle misure per il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità e di tutela quantitativa dei corpi idrici individuati dal piano di tutela della Regione Veneto si fonda sulla zonizzazione territoriale e sull'analisi integrata tra lo stato attuale dei corpi idrici e gli obiettivi da raggiungere ed è riconducibile alle seguenti azioni:
  - la disciplina degli scarichi,
  - le misure di collettamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia;
  - le misure di tutela quantitativa;



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e l'individuazione delle relative misure;
- le azioni di informazioni e di divulgazione;
- che, con riguardo alle misure di tutela quantitativa, il piano di tutela, oltre a definire ed individuare in sede di prima applicazione il deflusso minimo vitale:
  - riconosce come di rilevante interesse la valutazione delle attuali necessità irrigue, nonché la stima degli effetti conseguenti ad un'eventuale riduzione delle competenze;
  - riconosce l'opportunità di studiare sperimentalmente il contributo degli apporti irrigui ai processi di ricarica della falda, allo scopo di meglio valutare l'efficacia degli interventi di riconversione irrigua;
  - riconosce l'opportunità di avviare attività di sperimentazione di ricarica degli acquiferi, utilizzando le acque dei principali fiumi per rimpinguare le falde;
  - stabilisce che "deve essere attuata una progressiva riconversione dei sistemi irrigui a gravità, con sistemi in pressione (pluvirrigazione e microirrigazione), con definizione delle situazioni prioritarie, ma anche delle situazioni laddove i sistemi irrigui tradizionali costituiscono una componente insostituibile nell'ambito di agro-ecosistemi particolari, ovvero contribuiscono in modo significativo alla ricarica degli acquiferi";
  - reputa come obbligatoria la revisione delle concessioni, "che consiste nella verifica ed eventuale modifica dei termini delle concessioni, per adeguarle alle esigenze del bilancio idrico"; a tal fine prevede che vengano individuati "i bacini idrografici e le derivazioni ove avviare prioritariamente l'attività di revisione delle utilizzazioni in atto, sulla base della sofferenza quantitativa del corso d'acqua, delle criticità ambientali del bacino e della rilevanza della derivazione"; al tempo stesso, tuttavia, ne postpone nel tempo la concreta attuazione, subordinandola all'acquisizione di un più affidabile quadro conoscitivo sul regime idrologico del sistema idrografico e del sistema degli usi;
  - dichiara di voler porre particolare attenzione ai pozzi per usi domestici, prevedendo per essi "una capillare azione di controllo per il contenimento dei volumi prelevati";
  - individua alcune azioni e priorità di intervento quali: il recupero della capacità di invaso dei bacini montani mediante operazioni di sghiaimento, l'utilizzo delle cave estinte riconvertibili come serbatoi d'acqua e fosse disperdenti per l'alimentazione delle falde di pianura e quali bacini di laminazione delle piene, l'incremento della capacità disperdente degli alvei naturali verso le falde, mediante azioni di regimazione dei corsi d'acqua;
  - prevede la possibilità di riutilizzo delle acque reflue finalizzato all'uso irriguo (colture o verde pubblico), all'uso civile mediante rete di adduzione separata da quella potabile (lavaggio strade, raffreddamento o riscaldamento, scarico nei servizi igienici), all'uso industriale (antincendio, lavaggio e cicli termici);
  - nelle more di un apposito studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, adotta misure urgenti e temporanee per la protezione quantitativa delle risorse idriche sotterranee, consistenti nella sospensione delle istruttorie di ricerca o derivazione d'acqua sotterranea per qualsiasi tipologia d'uso, ad eccezione delle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto, nonché delle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica;



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- che, con riguardo alle misure da adottare nelle aree a specifica tutela, il piano di tutela della Regione Veneto:
  - individua quali “aree sensibili” le seguenti (articolo 11 delle Norme tecniche di attuazione) :
    - a) le aree costiere dell’Adriatico Nord-Occidentale, dalla foce del fiume Sile al Delta del Po e l’intero bacino scolante ad esse afferente, con esclusione del fiume Sile;
    - b) il delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
    - c) la laguna di Venezia e l’intero bacino scolante ad essa afferente;
    - d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar;
    - e) i laghi naturali di Alleghe (BL), Santa Croce (BL), Lago, Santa Maria (TV), Garda (VR), Frassino (VR), Fimon (VI);
  - disciplina gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, come nel seguito precisato:
    - nelle aree sensibili di cui alle lettere a), b) e d) del precedente punto, recependo i limiti di emissione fissati dall’allegato 5, tabella 2, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
    - nelle aree sensibili di cui alla lettera e) del precedente punto, fissando i seguenti limiti di emissioni per i nutrienti: 0,5 mg/l per il fosforo totale e 10 mg/l per l’azoto totale;
    - nelle aree sensibili di cui alla lettera c) (laguna di Venezia e relativo bacino scolante), recependo i limiti del Decreto Ministeriale 30 luglio 1999 recante “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia”;
  - disciplina gli scarichi delle acque reflue industriali, assoggettandole al rispetto dei limiti ridotti per i nutrienti, come di seguito indicati: 1 mg/l per il fosforo totale e 10 mg/l per l’azoto totale (articolo 36, comma 1, delle norme tecniche di attuazione);
  - individua le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, secondo i criteri indicati dagli articoli 19 e 20 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recependo in tal senso designazione già adottata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 118/CR del 18 novembre 2003 e preventivamente approvata dal Comitato tecnico dell’Autorità di bacino con parere n. 12/2003 del 24 settembre 2003;
  - prevede che nelle zone vulnerabili debbano essere applicate, oltre alla prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 19 aprile 1999, le norme contenute nei Programmi d’Azione;
  - impegna le AATO ad individuare, nel breve termine, le zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 152/1999;
  - demanda ad un apposito provvedimento della Giunta Regionale la relativa disciplina, individuando, comunque, alcune prime misure da adottare al loro interno (art. 15 delle norme tecniche di attuazione);
  - impegna la Giunta Regionale ad individuare, ove necessario, le zone di protezione e gli eventuali vincoli e restrizioni dell’uso del territorio, che i Comuni saranno tenuti a



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

recepire nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, vigilando sul loro rispetto (articolo 14 delle norme tecniche di attuazione);

- impegna la Giunta Regionale ad individuare i tratti dei corpi idrici ai quali "applicare la fascia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici e la relativa estensione", fornendo al contempo "gli indirizzi ed i criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo" all'interno di detta fascia (articolo 16 delle norme tecniche di attuazione).

## OSSERVATO:

- che le perimetrazioni dei bacini idrografici di competenza, così come risultanti dagli elaborati di piano, non risultano pienamente coerenti rispetto alle conterminazioni ufficialmente stabilite con decreti del Presidente della Repubblica, recanti data del 21 dicembre 1999, in relazione all'opportunità di recepire, all'interno del Piano di tutela, la delimitazione del bacino scolante in Laguna già individuata dal "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", altrimenti detto "Piano Direttore", stante il carattere di stretta affinità tra i due strumenti di pianificazione;
- che è opportuno che le sopra rilevate incongruenze siano adeguatamente argomentate negli elaborati di piano, fermo restando il principio che nel Piano di tutela, in quanto piano stralcio del Piano di bacino, la delimitazione dei bacini di competenza di questa Autorità, approvata con decreto del Presidente della Repubblica, dovrà rimanere un riferimento fondamentale delle azioni di piano, qualora non espressamente preordinate alla prevenzione dell'inquinamento ed al risanamento delle acque della laguna di Venezia;
- che, in tal senso, il documento di piano recante titolo "Relazione generale" – paragrafo 3.1 deve essere emendato nei termini indicati nell'allegato al presente parere;

## CONSIDERATO:

- che il piano di tutela messo a punto dalla Regione Veneto assume quali obiettivi di piano:
  1. il raggiungimento della qualità ambientale, secondo gli standards fissati dagli artt. 4 e 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
  2. il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico, cioè dell'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili ed i fabbisogni per i diversi usi;
  3. l'osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale;
- che, in tal senso, l'articolo 1 delle norme tecniche di attuazione del piano deve essere integrato nei termini indicati dall'allegato al presente parere;
- che gli obiettivi individuati dal Piano di tutela delle acque della Regione Veneto risultano, in linea generale, conformi agli obiettivi individuati dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione nell'ambito del documento di "Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque". In particolare:



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- l'obiettivo del raggiungimento della qualità ambientale si identifica con l'obiettivo generale di tipo A (paragrafo 2.3.1.1) e di tipo C (paragrafo 2.3.1.3) del documento dell'Autorità di bacino;
- l'obiettivo dell'osservanza del deflusso minimo vitale si identifica con l'obiettivo generale di tipo B del documento dell'Autorità di bacino (paragrafo 2.3.1.2);
- l'obiettivo del raggiungimento del bilancio idrico è conforme all'obiettivo di composizione delle conflittualità tra usi diversi della risorsa idrica già segnalato dall'Autorità di bacino quale prioritario nell'ambito dei bacini del Piave e del Brenta-Bacchiglione – sottobacino del Brenta;
  
- che, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi di qualità, il piano di tutela tiene anche conto dei più recenti provvedimenti di attuazione del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 o comunque a questo strettamente correlati, ed in particolare del D.M. 6 novembre 2003, n. 367, concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose;
  
- che gli obiettivi a scala di bacino, così come individuati e descritti nell'elaborato recante le proposte di piano – capitolo 4, sono sostanzialmente coerenti con le corrispondenti indicazioni rese dall'Autorità di bacino in materia di tutela qualitativa delle acque mentre risultano meritevoli di ulteriori precisazioni per quanto riguarda gli aspetti connessi alla salvaguardia quantitativa della risorsa idrica;
  
- che comunque, per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, il piano di tutela individua a scala regionale un articolato insieme di misure strutturali e non strutturali, finalizzate, da una parte, a ridurre l'inquinamento delle acque generato dalle fonti puntuali e diffuse presenti sul territorio e, dall'altra, a ridurre l'attuale scompenso esistente tra offerta e domanda idrica, tenuto anche conto della necessità di assicurare, sull'intero reticolo fluviale, il deflusso minimo vitale;
  
- che le misure indicate dal piano per il conseguimento della tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico ed in particolare:
  - le azioni di risparmio idrico e di riuso della risorsa, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/1999, in tutti i settori di utilizzo (paragrafo 1.2.4.4);
  - la possibilità di riutilizzo delle acque reflue, finalizzato all'uso irriguo, all'uso civile mediante rete di adduzione separata da quella potabile ed all'uso industriale (paragrafo 3.1 e 3.5.4);
  - l'implementazione o completamento delle conoscenze, sia sul complesso sistema idrogeologico del territorio sia sulle problematiche socio-economiche legate alle idroesigenze della regione (paragrafo 3.5);
  - la pianificazione degli usi in relazione alle priorità individuate dal D.Lgs. n. 152/1999, tendendo a contenere il consumo delle risorse idriche (paragrafo 3.5);
  - la razionalizzazione delle utenze con azioni sia strutturali che non strutturali, per raggiungere gradualmente un assetto razionale ed ottimale del sistema delle derivazioni (paragrafo 3.5);
  - la sperimentazione di nuovi tipi di gestione delle risorse (paragrafo 3.5);
  - la sensibilizzazione degli utilizzatori a livello locale per aumentare il risparmio delle risorse (paragrafo 3.5);



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- la previsione di nuove forme d'investimento per consentire agli operatori economici la possibilità di trasformare rapidamente le diverse attività (paragrafo 3.5).  
rappresentano, in termini generali, delle linee d'azione utili al conseguimento degli obiettivi indicati;
- che nei bacini caratterizzati da una condizione di significativa compromissione dello stato quantitativo delle acque, quali il bacino del Brenta e del Piave, l'adozione di misure di carattere non strutturale, di immediata attuazione e con contenuti oneri per la pubblica amministrazione, può risultare senz'altro efficace nei riguardi del raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal piano di tutela ed è comunque funzionale al rispetto della disciplina in materia di deflusso minimo vitale;
- che, pertanto è opportuno che, nel contesto delle priorità di intervento per i bacini del fiume Brenta e del fiume Piave, siano anzitutto poste in essere tutte le misure di carattere non strutturale finalizzate a razionalizzare gli usi esistenti, a ridurre gli eventuali sprechi e ad incentivare il risparmio ed il ricircolo della risorsa idrica, ed in particolare:
  - la valutazione delle attuali necessità irrigue, in quanto finalizzata ad un'eventuale riduzione delle relative competenze;
  - la generale revisione del sistema concessorio, in relazione agli effettivi fabbisogni;
  - il controllo dei pozzi domestici per il contenimento dei volumi prelevati;
  - l'adozione di misure di incentivazione al riutilizzo delle acque reflue;
  - l'utilizzo delle cave estinte riconvertibili alla molteplice funzione di serbatoi d'acqua, fosse disperdenti per l'alimentazione delle falde di pianura e bacini di laminazione delle piene del reticolo idrografico minore;
- che, sulla base delle considerazioni sopra sviluppate, il documento di piano deve essere integrato ed emendato, secondo i termini indicati nell'allegato alla presente delibera, nelle seguenti parti:
  - documento "Proposte di piano", capitolo 1, paragrafo 1.2.4.4 - "Bilancio Idrico";
  - documento "Proposte di piano", capitolo 3, paragrafo 3.1 - "Quadro generale delle misure";
  - documento "Proposte di piano", capitolo 3, paragrafo 3.5.1.3 - "Definizione delle idroesigenze";
  - documento "Proposte di piano", capitolo 3, paragrafo 3.5.1.6 - "Revisione delle utilizzazioni in atto"
  - documento "Proposte di piano", capitolo 3, paragrafo 3.5.2.6 - "Risparmio in agricoltura";
  - documento "Proposte di piano", capitolo 4 - "Sintesi delle misure per bacino idrografico", relativamente al prologo del paragrafo 4.1 - "Misure per il perseguimento degli obiettivi di qualità" ed ai paragrafi 4.1.3 - "Bacino del Brenta" e 4.1.4 - "Bacino del Piave";
  - articolo 3 delle norme tecniche di attuazione;
  - articolo 39 delle norme tecniche di attuazione, con particolare riguardo all'integrazione dell'ulteriore comma 6;



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- che il piano di tutela individua prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica sotterranea, subordinandone comunque l'efficacia alla definitiva approvazione dello studio sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali;
- che tali misure, di carattere transitorio, sono pienamente condivisibili, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo primario di "tutela e promozione della capacità di ricarica degli acquiferi alimentati dal Brenta al fine di assestare ed invertire i fenomeni di abbassamento della falda", già individuato dall'Autorità di bacino;
- che risulta dunque opportuno che le eventuali modifiche ovvero integrazioni alle predette misure di salvaguardia quantitativa degli acquiferi sotterranei, ad avvenuta acquisizione delle risultanze dello studio *in itinere*, siano preventivamente condivise e concordate tra Amministrazione regionale ed Autorità di bacino, allo scopo di verificarne la compatibilità con l'obiettivo sopraccitato;
- che peraltro, già nel recente passato, autorevoli studi compiuti da enti e soggetti istituzionalmente competenti, hanno messo in evidenza che i fenomeni di abbassamento del livello di falda interessano, seppur in misura differenziata, l'intera pianura veneto-friulana, costituendo, tra l'altro, causa concomitante degli osservati casi di subsidenza nel settore meridionale della pianura;
- che sulla base delle predette considerazioni, l'articolo 39, comma 1, delle norme tecniche di attuazione deve essere emendato nei termini indicati nell'allegato al presente parere;
- che la condizione di elevata vulnerabilità degli acquiferi della media pianura veneta, ancorché non ancora utilizzate per l'uso umano, rende opportuno l'integrale applicazione, nel breve termine, delle azioni disciplinari rivolte alla tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come descritte all'articolo 21 del D.Lgs. 152/1999, con particolare riguardo alle cosiddette zone di protezione, di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo;
- che pertanto l'articolo 14, comma 6, delle norme tecniche di attuazione deve essere emendato nei termini indicati nell'allegato al presente parere;
- che l'approccio metodologico di definizione del deflusso minimo vitale, così come descritto nel documento di piano ed esplicitato nell'articolo 40 delle norme di attuazione, in relazione al riconosciuto carattere di transitorietà, pur risultando conforme alle indicazioni rese dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio di data 28 luglio 2004, impone necessariamente, l'esecuzione di appropriate indagini a carattere sperimentale, finalizzate a meglio caratterizzare la correlazione tra le condizioni di sopravvivenza della biocenosi acquatica ed il regime dei deflussi minimi di ciascun corpo idrico superficiale, modificando pertanto l'esercizio dei prelievi al fine di garantire l'effettiva sussistenza di tali deflussi;
- che di tale esigenza, si fa interprete lo stesso Piano di tutela, laddove prevede, nel novero degli interventi non strutturali, anche l'attivazione di alcuni esercizi sperimentali sui corsi d'acqua significativi ("Proposte di piano" – paragrafo 3.5.1.2);



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- che fermo restando il principio, affermato dal recente decreto del Ministro per la tutela dell'ambiente e del territorio di data 28 luglio 2004, in virtù del quale spetta ai Piani di tutela stabilire il valore specifico del deflusso minimo vitale, appare comunque opportuno che la puntuale e rigorosa definizione del deflusso minimo vitale, successiva a quella individuata in fase di prima applicazione, ove riguardante corpi idrici superficiali non interamente ricompresi all'interno del territorio regionale o costituenti confine amministrativo di regione, debba avvenire previa opportune iniziative di concertazione tra la Regione del Veneto e le Regioni o le Province Autonome contermini interessate, allo scopo di assicurare, sull'intera asta fluviale, determinazioni numeriche del deflusso minimo vitale reciprocamente coerenti;
- che, sulla base delle considerazioni sopra sviluppate, il documento di piano deve essere integrato ed emendato, nei termini indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente parere, nelle seguenti parti:
  - documento "Proposte di piano" – paragrafo 1.2.4.3 "Determinazione del Deflusso Minimo Vitale";
  - documento "Proposte di piano" – paragrafo 3.5.1.1 "Determinazione del deflusso minimo vitale: regolazione delle derivazioni in atto";
  - gli articoli 40 e 41 delle norme tecniche di attuazione;
- che le possibilità di deroga al deflusso minimo vitale, così come individuate dall'articolo 42 delle norme di attuazione del piano, sono significativamente più ampie di quelle previste dal recente Decreto Ministeriale 28 luglio 2004 recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152"<sup>1</sup>
- che, in relazione a quanto precedentemente argomentato, l'articolo 42, delle norme tecniche di attuazione deve essere emendato nei termini indicati nell'allegato al presente parere;
- che, nel contesto degli obiettivi cui devono attenersi i piani tutela delle acque, questa Autorità di bacino ha anche indicato un obiettivo "di natura generale a scala distrettuale", riferibile cioè all'area comprendente più bacini idrografici afferente al medesimo corpo recettore (Mare Adriatico) consistente nella "riduzione, ovvero, al più, il mantenimento dei carichi di nutrienti e microinquinanti" sversati in esso;

---

<sup>1</sup> Il citato decreto prevede che possano essere adottate deroghe al deflusso minimovitale esclusivamente nei seguenti casi:

- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano non altrimenti soddisficibili;
- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue limitatamente ad aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico, preventivamente individuate nel Piano di tutela;
- al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

precisando peraltro che le deroghe debbano essere consentite "a condizione che siano state adottate tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal Piano di tutela delle acque, che sia dimostrata l'impossibilità di individuare altre alternative di approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- che è opportuno che il programma di potenziamento del sistema di monitoraggio qualitativo delle acque, già previsto dal piano di tutela, tenga conto della necessità di istituire un idoneo sistema di controllo dei carichi di nutrienti e di microinquinanti veicolati a mare attraverso gli apparati di foce, così consentendo di verificare nel tempo l'efficacia delle azioni di piano intraprese nei riguardi del predetto obiettivo a scala distrettuale;
- che, in relazione a quanto precedentemente argomentato, il documento "Proposte di piano", capitolo 3, paragrafo 3.8.3.4 recante titolo "Il progetto ARPAV di ristrutturazione della rete di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali" deve essere integrato nei termini indicati nell'allegato al presente parere;
- che la Provincia Autonoma di Trento, entro i cui confini amministrativi ricade una significativa porzione del bacino del Brenta-Bacchiglione, ha provveduto ad adottare:
  - il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche il quale assume, per il territorio di competenza, valenza di piano di bacino;
  - il Piano di tutela delle Acque che ne costituisce uno stralcio funzionale;
- che anche con riferimento a quanto espressamente raccomandato dall'Autorità di bacino nell'ambito del documento di individuazione degli obiettivi e delle priorità di intervento, deve essere assicurato il coordinamento tra gli strumenti di pianificazione assunti dalla Provincia Autonoma di Trento, i cui corpi idrici sono posti a monte e il piano di tutela della Regione Veneto;
- che è opportuno che la riconosciuta necessità, peraltro già affermata nel documento di piano, di "azioni mirate ad aumentare la quantità d'acqua disponibile, ad incentivare le forme di risparmio e riuso della risorsa ed a perseguirne razionali prelievi" debba trovare una più esplicita e compiuta concretizzazione in termini normativi, anche in attuazione degli articoli 25 e 26 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- che, in base alla precedente considerazione, l'articolo 39 deve essere integrato nei termini indicati dall'allegato al presente parere;
- che l'articolo 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei fiumi, con lo scopo di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo;
- che, in adempimento della predetta norma, l'articolo 16 delle norme di attuazione del piano di tutela assegna alle "aree di pertinenza dei corpi idrici" significati più ampi di quelli stabiliti dal legislatore, attribuendo in particolare alle stesse funzioni di miglioramento della sicurezza idraulica, ed in tal senso potrebbe risultare pregiudizievole nei riguardi della coerenza del quadro pianificatorio a scala di bacino ed in particolare tra la disciplina individuata dal piano di tutela e quella eventualmente assunta dall'Autorità di bacino, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, con particolare riguardo agli aspetti della difesa idraulica;



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- che, in base alla precedente considerazione, l'articolo 16 delle norme tecniche di attuazione deve essere emendato nei termini indicati nell'allegato al presente parere;

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato tecnico all'unanimità dei presenti esprime

## PARERE

favorevole nei riguardi della compatibilità del Piano di tutela delle acque adottato dalla Regione Veneto agli obiettivi e priorità di intervento indicati dall'Autorità di bacino, giusta delibera del Comitato Istituzionale n. 5 di data 3 marzo 2004, per le motivazioni riportate nei precedenti considerato e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ivi riportate.

Venezia, 8 marzo 2006

Il Segretario Generale  
Ing. Alfredo Caielli

*Il presente parere è composto da n. 13 pagine*



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

## **ALLEGATO al parere n. 7/2006 del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione**

**Riunione in data 5 aprile 2006**

### **EMENDAMENTI ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE ADOTTATO DALLA REGIONE VENETO**

Gli emendamenti, in termini di integrazioni ovvero di cancellazioni del testo originario sono evidenziati in carattere corsivo.

#### **Documento di piano dal titolo "RELAZIONE GENERALE"**

(OMISSIS)

### **3. DESCRIZIONE GENERALE DEI BACINI IDROGRAFICI DELLA REGIONE VENETO**

#### **3.1. Inquadramento**

Il territorio regionale è interessato complessivamente da 11 bacini idrografici, tributari del mare Adriatico, suddivisi, ai sensi della legge 18/05/1989 n. 183, in bacini di rilievo nazionale (6), di rilievo interregionale (2) e di rilievo regionale (3).

Per la redazione del Piano di Tutela delle Acque, sono stati identificati anche i sottobacini afferenti ai corsi d'acqua significativi ai sensi dell' allegato 1 par. 1.1.1 del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 (aventi cioè bacino idrografico di superficie superiore a 200 km<sup>2</sup> se di primo ordine o superiore a 400 km<sup>2</sup> se di ordine superiore). Sono identificate come sottobacini separati anche le porzioni di bacini idrografici che interessano le Regioni limitrofe al Veneto, mentre le porzioni di territorio appartenenti alle fasce costiere sono considerate comprese nel bacino corrispondente.

*Qui si propone una perimetrazione dei bacini non pienamente rispettosa della delimitazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, essendosi ritenuto opportuno recepire la conterminazione del bacino scolante nella laguna di Venezia già individuata nell'ambito del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", in relazione alla carattere di stretta affinità dei due strumenti di pianificazione.*

*D'altra parte, poiché il Piano di tutela costituisce piano stralcio del Piano di bacino, è evidente che la conterminazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica deve rimanere comunque un riferimento fondamentale delle azioni di piano, qualora non espressamente preordinate alla prevenzione dell'inquinamento ed al risanamento delle acque della Laguna di Venezia.*

*Tale perimetrazione "aggiornata" dei bacini e dei principali sottobacini della regione è anche finalizzata a disporre di una suddivisione univoca del territorio, priva di sovrapposizioni od aree incerte; tuttavia è necessario accettare alcuni elementi di approssimazione legati soprattutto al fatto che, in pianura, numerose aree non drenano univocamente in un solo bacino.*



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

Per la codifica dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale si è fatto riferimento a quanto indicato nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 19 agosto 2003 mentre alle unità di rilievo regionale è stato attribuito un codice provvisorio.

Nella tab. 1 sono riportate codifica, nomenclatura e superficie dei bacini e dei sottobacini; nella fig. 1 sono individuate le relative perimetrazioni geografiche.

(OMISSIS)

## Documento di piano dal titolo "PROPOSTE DI PIANO"

(OMISSIS)

### 1.2.4.3. Determinazione del Deflusso Minimo Vitale

Come detto, secondo il DM 28/07/2004, il Piano di Tutela deve stabilire il valore specifico del DMV per ogni tratto di corso d'acqua, anche come sua prima stima orientativa, basata sui metodi regionale o sperimentali, utilizzando i dati disponibili. A questa prima definizione dovranno seguire ulteriori specifici studi e approfondimenti per pervenire ad una valutazione conforme alle caratteristiche naturali ed antropiche del singolo corso d'acqua.

Il DMV deve considerarsi in modo dinamico, proprio per la sua stretta relazione con lo sviluppo dei monitoraggi e delle conoscenze biofisiche dell'ambiente, con l'evoluzione temporale dell'impatto antropico, delle dinamiche socio economiche e delle stesse politiche di tutela ambientale. Inoltre, la sua applicazione, ancorché secondo una prima definizione, costituisce essa stessa utile fonte conoscitiva per un eventuale aggiornamento o ridefinizione.

Si ritiene, in questa sede, di confermare le valutazioni delle Autorità di Bacino del Po e dei fiumi dell'Alto Adriatico, poiché sono frutto di studi e valutazioni mirati e sono state assunte con provvedimenti che hanno seguito le procedure di pubblicità e partecipazione, proprie della L. n. 183/1989. Ove, invece, non vi siano determinazioni formalmente assunte dall'Autorità di bacino territorialmente competente, il DMV si definisce come la portata istantanea che deve essere assicurata immediatamente a valle delle opere di presa delle derivazioni da corsi d'acqua.

Ciò premesso, qualora manchino specifiche determinazioni delle Autorità di bacino, il DMV è definito *in sede di prima applicazione* sulla base della superficie di bacino sotteso, applicando un contributo unitario pari a:

- 4 l/s/kmq per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 kmq;
- 3 l/s/kmq per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 kmq;
- il valore interpolato tra i precedenti per estensioni intermedie dei bacini sottesi.

Per le sorgenti, per le acque di risorgiva ovvero per i corpi idrici per i quali non sia possibile identificare il bacino idrografico di alimentazione, la portata di rispetto è fissata pari ad almeno 2/3 della portata minima a 300 giorni, valutata sugli ultimi cinque anni; qualora i dati idrologici siano indisponibili o insufficienti, la portata fluente a valle dei manufatti di captazione deve risultare pari almeno alla metà della portata istantanea derivata.

Sono valori definiti utilizzando variabili morfologiche e idrologiche semplici, e derivano dall'analisi dei dati idrologici, morfologici e biologici disponibili e dalla comparazione dei DMV già determinati nel Veneto, ovvero dagli studi in atto a tal fine. Essi hanno una validità generica, che non tiene conto di peculiari situazioni locali quali, per esempio, usi acquedottistici, la cui richiesta idrica non può essere coperta da altra fonte, ovvero torrenti che già naturalmente sopportano prolungati periodi di asciutta. Pertanto, in fase applicativa, deve essere valutata la possibilità di scostamento da



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

questi valori. Devono essere previste, inoltre, le casistiche in cui sono concedibili deroghe per limitati o definiti periodi di tempo, in corrispondenza di situazioni di siccità o carenza della risorsa.

#### **1.2.4.4. Bilancio Idrico**

La definizione è contenuta nella L. n. 36/1994 che, all'art. 3, prescrive: "l'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi...".

L'equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, per consentire un consumo idrico sostenibile e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Per conseguire gli obiettivi di tutela fissati dal D.Lgs. n. 152/1999, il bilancio idrico è, dunque, una componente fondamentale del modello quali-quantitativo di bacino, destinato alla rappresentazione della dinamica idrologica ed idrogeologica degli usi delle acque e dei fenomeni di trasporto e trasformazione delle sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici. Come riportato nel DM 28/07/2004, il bilancio idrico evidenzia, infatti, frequenza e durata dei periodi critici, legati a particolari periodi di magra ed alla conseguente minore capacità di diluizione e autodepurazione, o a periodi piovosi in cui è massimo il trasporto degli inquinanti di origine diffusa verso i corpi idrici ricettori.

Il bilancio idrico è espresso dall'equazione di continuità dei volumi entranti e uscenti ed accumulati nel bacino superficiale e idrogeologico; la sua elaborazione ha lo scopo di valutare la disponibilità delle risorse, al netto di quelle necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, e di consentire lo sviluppo di scenari di gestione della risorsa che siano compatibili con la sua tutela qualitativa e quantitativa.

Nell'ambito del bilancio idrico vanno dunque assunti gli obiettivi di qualità ambientale e di sviluppo economico-sociale, da conseguire con la pianificazione, e devono essere definite quante e quali risorse idriche, superficiali e sotterranee, possono essere destinate ai diversi impieghi; ciò è finalizzato ad individuare e caratterizzare, con indicatori quantitativi, i fattori critici del sistema ossia le situazioni di insufficiente soddisfacimento della domanda idrica o di variazione del regime idrologico del corpo idrico, incompatibile con le sue esigenze di qualità ambientale.

Si è già avuto modo di dire, nei capitoli che precedono, che il patrimonio idrico regionale è sottoposto ad una pressione antropica elevatissima ed è estremamente vulnerabile, sicché è necessario che tutte le Amministrazioni pubbliche operino per la sua massima salvaguardia.

Numerosi studi hanno rilevato il progressivo depauperamento delle risorse idriche sotterranee, segnalato dalla depressurizzazione delle falde artesiane, dalla scomparsa di numerosi fontanili nella fascia delle risorgive, dall'abbassamento della superficie freatica nell'area di ricarica del sistema idrogeologico veneto. È una situazione che evidenzia un grave squilibrio tra gli apporti ed i deflussi, motivo dell'attuale deficit idrico dell'intero sistema regionale. Le cause dello squilibrio sono da ricercarsi in molteplici fattori tra i quali si possono citare, ad esempio: la variazione del regime delle precipitazioni atmosferiche; l'aumento delle superfici urbanizzate impermeabili che, in area di ricarica, riducono sensibilmente la percentuale delle acque di infiltrazione ed incrementano la frazione di ruscellamento; l'aumento dei prelievi per scopi irrigui, industriali e per uso umano.

Il bilancio idrico di un bacino è il risultato del confronto tra la risorsa disponibile e gli usi, in condizioni di sollecitazione naturale ed antropica, sia nella situazione attuale che in una ipotesi futura (bilancio idrico attuale o di previsione).

I deflussi superficiali convogliano al mare le acque di torrenti, fiumi, canali, che scorrono sulla superficie del terreno; gli afflussi sotterranei sono alimentati direttamente dalle precipitazioni o,



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

indirettamente, dai deflussi superficiali. Quindi, le risorse disponibili nel sistema idrogeologico, provengono, principalmente, dall'infiltrazione efficace associata alle piogge, dagli apporti dei fiumi nei loro tratti disperdenti ed anche dalla ricarica addizionale legata alle attività irrigue.

Il bilancio afflussi – deflussi è in grado di evidenziare l'insufficiente disponibilità d'acqua o il suo sovrasfruttamento giacché il complesso delle utilizzazioni antropiche, in particolare, deve risultare compatibile con le caratteristiche del bacino. In tal senso è necessario che siano rispettati i principi generali indicati dalla L. n. 36/1994 fra cui le priorità d'uso ivi indicate, che privilegiano il consumo umano. Gli altri usi sono ammissibili solo nel caso in cui la risorsa sia sufficiente e senza pregiudicare la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Una corretta valutazione del bilancio idrico consente di definire le azioni necessarie a garantire l'equilibrio tra la disponibilità effettiva delle risorse, presenti o reperibili nel bacino, ed i fabbisogni necessari al soddisfacimento dei diversi usi, garantendo contestualmente la tutela della vita animale e vegetale nel corso d'acqua.

La situazione di deficit idrico determinatasi, rende necessario intraprendere tempestivamente le azioni e gli interventi più opportuni, volti alla protezione e alla salvaguardia delle risorse idriche. È, tuttavia, necessario precisare che, finora, le azioni della Pubblica Amministrazione sono state condizionate dalla insufficiente conoscenza del fenomeno nel suo complesso.

Per definire l'equilibrio del bilancio idrico è necessario conoscere, a scala di bacino idrografico, la disponibilità delle risorse idriche e la loro distribuzione nello spazio e nel tempo in termini di afflussi e deflussi, superficiali e sotterranei, e considerando la presenza di invasi naturali ed artificiali, di sistemi di regolazione, di grandi adduzioni e, comunque, dei diversi usi.

L'acquisizione di conoscenze, adeguate alle esigenze della pianificazione di bacino, diventa obiettivo fondamentale, nella consapevolezza che ciò richiede la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle diverse componenti interessate (acque superficiali, acque sotterranee, derivazioni, ecc.), i cui risultati possono essere disponibili solo in tempi medio-lunghi.

Il citato DM 28/07/2004 indica che, per la stima dei bilanci idrologici (cioè il bilancio idrico che si avrebbe in assenza di pressione antropica), è necessario acquisire i seguenti elementi conoscitivi di base:

- afflusso meteorico;
- evapotraspirazione;
- infiltrazione nel terreno;
- risorgenze;
- deflusso idrico superficiale;
- apporti o deflussi idrici da o per altri bacini;
- scambio idrico tra corso d'acqua e falda;
- differenza dei volumi idrici invasati nel sottosuolo e nei bacini superficiali tra inizio e fine periodo di analisi.

A questi dati si devono aggiungere:

- volumi idrici prelevati e restituiti;
- volumi idrici provenienti da altri bacini;
- volumi idrici scambiati tra corpi idrici superficiali e sotterranei;
- differenza dei volumi idrici invasati nei bacini artificiali tra inizio e fine periodo di analisi.

È evidente l'importanza dei dati sperimentali dei monitoraggi continui, di ampia durata e ben distribuiti nel bacino, anche se si possono formulare valutazioni del bilancio idrico da aggiornare in continuo, che partono da dati inizialmente lacunosi e si affinano col progredire delle conoscenze.



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

In ogni caso, anche per poter predisporre una prima stima del bilancio idrico, è prioritario avviare una fase di studio e monitoraggio che renda disponibili informazioni idrologiche affidabili ed adeguate, in termini spaziali e temporali. Ugualmente, si devono approfondire le informazioni sugli usi dell'acqua, imponendo l'installazione di strumenti di misura e la raccolta dei dati di portata derivata.

È stato già evidenziato che le necessità di utilizzare l'acqua sono spesso in conflitto con la sua effettiva disponibilità, quindi, le azioni da mettere in atto, devono essere mirate ad aumentare la quantità d'acqua disponibile, ad incentivare le forme di risparmio e riuso della risorsa ed a perseguirne razionali prelievi. Per questa ultima opzione, è opportuno attivare, da subito, politiche atte a contenere, almeno, gli incrementi delle estrazioni, soprattutto per le acque sotterranee.

Per tutelare le falde acquifere e programmare l'ottimale utilizzo della risorsa idrica, l'art. 21 della LR 30/01/2004 n. 1 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004) prevede di sospendere le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione d'acqua sotterranea per qualsiasi uso ad eccezione delle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto nonché delle istanze per uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica, fino all'acquisizione delle risultanze dello studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali. I risultati devono consentire d'individuare le aree più critiche (per evidenti sintomi di impoverimento della risorsa, per le elevatissime utilizzazioni in atto e per l'importanza economica e sociale della risorsa da proteggere) nelle quali disporre particolari restrizioni alla concessione di nuove derivazioni.

Il D.Lgs. n. 152/1999 prevede anche la revisione delle derivazioni in atto, che consiste nella verifica, ed eventuale modifica, dei termini della concessione, al fine di adeguare il prelievo ai vincoli ed alle disposizioni del Piano di tutela e, in particolare, al bilancio idrico.

A seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, possono essere disposte, ove necessario, prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Questa attività andrà progressivamente svolta tenendo conto, oltre che del bilancio idrico, anche dei seguenti elementi:

- rilevanza della derivazione, in relazione all'uso, al rapporto tra portata concessa e disponibilità idrica, alla tipologia e consistenza delle opere di presa e di restituzione;
- sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso delle acque;
- delicatezza del bacino dovuta a situazioni di particolare criticità ambientale.

Un altro aspetto fondamentale è il risparmio idrico. Infatti, l'art. 25 del D.Lgs. n. 152/1999 prevede: "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili". Dovranno, quindi, essere intraprese azioni di risparmio idrico e di riuso della risorsa, in tutti i settori di utilizzo (industriale, acquedottistico, agricolo), *tenuto conto delle specifiche indicazioni di priorità di intervento formulate dalle Autorità di bacino, nell'ambito dei territori di competenza.*

In particolare per l'agricoltura, come previsto dallo stesso D.Lgs. n. 152/1999, devono essere approvate specifiche norme basate sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni del settore e sul controllo degli effettivi attingimenti. La tecnologia di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo offre attualmente soluzioni che permettono di ottimizzare l'utilizzo della risorsa nella produzione agricola, prospettiva in cui si inserisce, ad esempio, la conversione degli impianti: da irrigazione a scorrimento ad irrigazione a pioggia.

(OMISSIS)



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

## 3. MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

### 3.1. Quadro generale delle misure

(OMISSIS)

#### Misure di tutela quantitativa

Per perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, il Piano adotta misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, nel rispetto delle priorità d'uso stabilite dalla L.n.36/1994, (potabile, agricolo, industriale), tenendo conto dei fabbisogni e delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso dell'acqua, compatibili con le sue caratteristiche qualitative e quantitative.

Ciò viene riassunto nella quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) in alveo e nelle norme per il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico.

Il DMV è la portata istantanea che deve essere assicurata negli alvei dei corsi d'acqua al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi acquatiche, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.

Il Piano adotta i valori di DMV già determinati dalle Autorità di Bacino ove disponibili; in mancanza, e fino all'assunzione di specifici provvedimenti da parte della Regione o dell'Autorità di bacino, il DMV è quantificato, per le sezioni interessate da opere di derivazione, come la portata che deve essere assicurata immediatamente a valle del punto di presa, in funzione della superficie del bacino sotteso. In caso di insufficienza di dati idrologici, le portate di rispetto fluenti, a valle dei manufatti di captazione, devono risultare almeno pari alla metà della portata istantanea derivata.

Il Piano stabilisce che deve essere attuata una progressiva riconversione dei sistemi irrigui a gravità, con sistemi in pressione (pluvirrigazione e microirrigazione), con definizione delle situazioni prioritarie, ma anche delle situazioni laddove i sistemi irrigui tradizionali costituiscono una componente insostituibile nell'ambito di agro-ecosistemi particolari, ovvero contribuiscono in modo significativo alla ricarica degli acquiferi, senza comprometterne significativamente la qualità.

Per la protezione delle risorse dal punto di vista quantitativo, tra le azioni previste diviene obbligatoria la revisione delle derivazioni, che consiste nella verifica ed eventuale modifica dei termini delle concessioni, per adeguarle alle esigenze del bilancio idrico. Dovranno essere individuati i bacini idrografici e le derivazioni ove avviare prioritariamente l'attività di revisione delle utilizzazioni in atto, sulla base della sofferenza quantitativa del corso d'acqua, delle criticità ambientali del bacino e della rilevanza della derivazione, *tenuto conto degli obiettivi e priorità di intervento già indicati dall'Autorità di bacino territorialmente competenti.*

Una particolare attenzione è posta anche ai pozzi per usi domestici, da sottoporre ad una capillare azione di controllo per il contenimento dei volumi prelevati.

Al fine di incrementare le riserve d'acqua disponibile il Piano individua alcune azioni e priorità di intervento quali: il recupero delle capacità d'invaso dei bacini montani, mediante operazioni di sghiaimento, l'utilizzo delle aree delle cave estinte, riconvertibili come serbatoi d'acqua e fosse disperdenti per l'alimentazione delle falde di pianura e quali bacini di laminazione delle piene, l'incremento della capacità disperdente degli alvei naturali verso le falde, mediante azioni di regimazione dei corsi d'acqua.



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

Per la tutela quantitativa e il risparmio idrico, il piano prevede la possibilità di riutilizzo delle acque reflue, finalizzato all'uso irriguo (di colture o del verde pubblico), all'uso civile mediante rete di adduzione separata da quella potabile (lavaggio di strade, impiego per raffreddamento o riscaldamento, scarico nei servizi igienici), all'uso industriale (antincendio, lavaggio e cicli termici, escludendo usi che prevedono il contatto fra le acque reflue recuperate e gli alimenti o prodotti farmaceutici o cosmetici). Il Piano individua un primo elenco di depuratori di acque reflue urbane potenzialmente idonei ai fini del riutilizzo.

È chiaro che l'incentivo al riutilizzo delle acque reflue urbane trova fondamento nella doppia valenza ambientale che una siffatta scelta garantisce, vale a dire la riduzione dei prelievi da corpo idrico, nonché il miglioramento della qualità delle acque superficiali in ragione della riduzione dei carichi inquinanti immessi.

(OMISSIS)

### **3.5. Misure per la tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico**

(OMISSIS)

#### **3.5.1.1. Determinazione del deflusso minimo vitale: regolazione delle derivazioni in atto**

L'art. 22 comma 5 del D.Lgs. n. 152/1999, prescrive che tutte le derivazioni di acqua, comunque in atto alla data del 13 giugno 1999 (entrata in vigore del Decreto), siano regolate dall'autorità concedente, anche modificando di fatto i termini di concessione, mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Peraltro, anche la L. n. 36/1994, nel trattare il concetto di deflusso minimo vitale (DMV), ne disponeva l'applicazione nella regolazione delle derivazioni "per assicurare la vita negli alvei sottesi e l'equilibrio degli ecosistemi interessati", prevedendo già, di fatto, un intervento in tal senso da parte dell'Amministrazione concedente.

Non solo, anche lo "storico" TU n. 1775/1933, con l'art. 43 quarto comma, aveva introdotto la possibilità di intervento della Pubblica Amministrazione per limitare l'uso della derivazione "per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile".

È evidente che il rispetto del DMV deve essere garantito anche in sede di rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ovvero di rinnovi, tenendo conto, in quest'ultimo caso, della gradualità prevista per le concessioni in atto.

Il DMV è la portata istantanea che deve essere assicurata negli alvei dei corsi d'acqua al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi acquatiche, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Esso rappresenta una portata di stretta attinenza al Piano di Tutela, poiché costituisce sia un indicatore utile per le esigenze di tutela sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque.

Nel precedente cap. 1, in cui si sono illustrati gli obiettivi di piano, sono state definite le modalità per la determinazione del DMV: nel caso in cui non sia già stato definito e fino a specifici



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

provvedimenti da parte della Regione o dell'Autorità di bacino, si assume come portata di rispetto, nei tratti di corsi d'acqua significativi, un valore parametrico pari a 4 l/s/kmq per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 kmq e pari a 3 l/s/kmq per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1.000 kmq, con interpolazione per estensioni intermedie dei bacini sottesi.

Per le sorgenti, per le acque di risorgiva ovvero per i corpi idrici per i quali non sia possibile identificare il bacino idrografico di alimentazione, il DMV è fissato pari ad almeno 2/3 della portata minima a 300 giorni valutata sugli ultimi cinque anni. In caso di indisponibilità o insufficienza di dati idrologici, le portate di rispetto fluenti a valle dei manufatti di captazione devono risultare almeno pari alla metà della portata istantanea derivata.

La normativa di attuazione del Piano di Tutela individua quindi competenze, procedure e tempi per il conseguimento degli obiettivi contenuti nella citata disposizione legislativa.

*L'individuazione in via definitiva del deflusso minimo vitale è comunque subordinata all'esecuzione di specifiche attività anche a carattere sperimentale, così come meglio precisate nel successivo paragrafo, finalizzate a meglio caratterizzare la correlazione tra le condizioni di sopravvivenza della biocenosi acquatica ed il regime dei deflussi minimi di ciascun corpo idrico superficiale, modificando pertanto l'esercizio dei prelievi al fine di garantire l'effettiva sussistenza di tali deflussi.*

*Inoltre, per i corpi idrici superficiali non interamente ricompresi all'interno del territorio regionale o costituenti confine amministrativo di regione, la più puntuale e rigorosa definizione del deflusso minimo vitale, successiva a quella individuata in fase di prima applicazione, sarà preventivamente concordata e concertata con le Regioni o le Province Autonome contermini interessate, anche tenuto conto delle risultanze delle indagini sopra accennate, allo scopo di assicurare, sull'intera asta fluviale, determinazioni numeriche reciprocamente coerenti.*

(OMISSIS)

### 3.5.1.3. Definizione delle idroesigenze

L'agricoltura ha grande importanza nel sistema produttivo Veneto. La necessità d'acqua è legata al sistema irriguo utilizzato, alla coltura praticata ed al periodo temporale in cui si sviluppa la produzione. È di rilevante interesse, quindi, valutare le attuali necessità irrigue, stimare gli effetti conseguenti ad un'eventuale riduzione delle competenze, stimare le possibilità di modificare l'attuale sistema irriguo, in termini di costi, benefici, efficacia e tempi di realizzazione.

*Tale valutazione va prioritariamente sviluppata nell'ambito dei bacini del Piave e del Brenta, in relazione all'esistente squilibrio tra disponibilità idrica e prelievi ed all'uso conflittuale della risorsa idrica, soprattutto nella stagione estiva.*

Non va dimenticato, poi, che l'irrigazione contribuisce sensibilmente ai processi di ricarica della falde.

(OMISSIS)

### 3.5.1.6. Revisione delle utilizzazioni in atto

La revisione delle derivazioni, prevista dall'art. 22 comma 6 del D.Lgs. n. 152/1999, consiste nella verifica ed eventuale modifica dei termini della concessione, come contenuti nel disciplinare, per adeguare la derivazione ai vincoli ed alle disposizioni del Piano di Tutela e del bilancio idrico. Si tratta, in sostanza, di variare uno o più termini della concessione (portata derivabile, modalità di presa, tempi di esercizio, ecc.) procedendo alla modifica formale degli atti concessori.



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

A tal fine, sulla base degli obiettivi e priorità di intervento indicati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti, delle disposizioni e degli obiettivi contenuti nel Piano di tutela e nel bilancio idrico, del censimento delle utilizzazioni in atto e delle determinazioni assunte in ordine al deflusso minimo vitale, devono essere individuati i bacini idrografici e le derivazioni per i quali avviare prioritariamente l'attività di revisione degli utilizzi in atto, al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano di Tutela e del bilancio idrico.

Le priorità d'intervento sono stabilite sulla base dei seguenti elementi:

- sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso;
- delicatezza del bacino per situazioni di particolare criticità ambientale;
- importanza della derivazione, in relazione all'uso, al rapporto tra portata concessa e disponibilità idrica, alla tipologia e consistenza delle opere di presa e di restituzione.

Nell'azione di revisione, dovranno comunque essere rispettate le priorità d'uso, prima potabile e poi irriguo, fissate dalla L. n. 36/1994. Ancorché non propriamente inclusa nella revisione delle concessioni, si evidenzia l'opportunità di porre attenzione particolare ai pozzi ad uso domestico. Essi, infatti, sono assai numerosi, sicuramente oltre 100.000 e, attualmente, privi di controllo; una efficace azione di verifica e limitazione dei volumi prelevati è tuttavia necessaria per l'equilibrio del bilancio idrico.

(OMISSIS)

### 3.5.2.6. Risparmio in agricoltura

Come già scritto, in Veneto i comprensori di Bonifica si estendono su una superficie di circa 1.170.000 ettari, di cui circa l'80%, pari a 946.000, destinati alla produzione agricola e forniscono ristoro irriguo a 547.000 ettari di cui 347.000 con il sistema di soccorso, 162.000 con quello a scorrimento e 38.000 ettari con quello ad aspersione.

Durante il periodo irriguo, circa 4.800 milioni di metri cubi d'acqua sono utilizzati per irrigare le coltivazioni ed è sempre più sentita la necessità di perseguire specifiche azioni per il risparmio dell'acqua, basate sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni e sul controllo degli emungimenti, così come indicato nell'art.25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/1999.

In Veneto azioni di questo tipo sono, peraltro, già previste:

- nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (testo modificato approvato con DGR n. 2931 del 3/10/2003), misura 17, che comprende aiuti per le opere pubbliche di adduzione e distribuzione interaziendale ed, in generale, per gli investimenti a carattere collettivo che migliorano la distribuzione delle acque;
- nel Piano Direttore 2000 per il bacino scolante nella Laguna di Venezia (approvato con DCR n. 24 del 1° marzo 2000) – Linea C5.1.6 Azione 3 “razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica nel bacino scolante”, che comprende progetti di riconversione delle reti irrigue consortili e di riconversione degli impianti aziendali, questi ultimi coordinati dai Consorzi di Bonifica competenti per territorio;
- nell'ambito degli interventi proposti dalla Regione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a valere sul “Programma Nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione” (L. n. 350 del 27/12/2003).

Nella fascia compresa tra la linea pedemontana e quella delle risorgive, avvengono i principali fenomeni di ricarica delle falde acquifere. Qui la distribuzione irrigua aziendale avviene, per gran parte, mediante sistemi a scorrimento superficiale e ad infiltrazione laterale da solco, sfruttando una rete spesso obsoleta e con cospicue perdite.



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

Ciò comporta: forti perdite di risorsa nelle fasi di adduzione e distribuzione, dilavamento dei terreni, apporto di sostanze inquinanti (nutrienti, fitofarmaci, ecc.) nell'acquifero sotterraneo. È evidente la vulnerabilità ambientale che così si determina; le infiltrazioni profonde di inquinanti, non solo di origine agricola, possono infatti contaminare le risorse idriche utilizzate a scopo potabile.

Per gli impianti di questa zona, quindi, devono essere ridotte le perdite d'acqua nella rete adduttrice principale e in quella di distribuzione mediante la manutenzione e la parziale impermeabilizzazione dei tratti dei canali di derivazione irrigua a maggiore dispersione.

Gli interventi da realizzare nel campo dell'irrigazione devono, quindi, prevedere la trasformazione dei sistemi irrigui vigenti con l'adozione di tecniche distributive che consentano una razionale gestione della risorsa, la tutela della qualità dell'acqua addotta e distribuita alle colture, la tutela delle falde, l'adeguamento della rete superficiale a pelo libero alla funzione di stabilizzatore ambientale, il contenimento dei prelievi irrigui di punta dai corsi d'acqua da cui sono effettuati, nel rispetto dell'esigenza primaria di garantire l'alimentazione della falda freatica.

La progressiva sostituzione del sistema a scorrimento o a sommersione con quello a pioggia permette di irrigare solo lo strato coltivato più superficiale, con un maggiore risparmio d'acqua ed evitando di trasferire in falda i pesticidi, i diserbanti ed i fertilizzanti in eccesso, che il processo vegetativo non è riuscito ad assorbire.

Bisogna peraltro considerare che tali modifiche delle pratiche irrigue possono ridurre la ricarica delle falde. Infatti, allo stato attuale, i sistemi di irrigazione a scorrimento sono un fattore da tenere in considerazione nella valutazione del bilancio idrico, in relazione sia ai processi di ricarica della falda che a quelli di alimentazione delle risorgive che sostengono i corsi d'acqua di bassa pianura ed al contributo agli altri usi idrici presenti nel territorio (potabili, industriali, agricoli, ambientali).

Pertanto azioni di questo tipo devono essere attuate selettivamente, in relazione alle caratteristiche delle colture e dei terreni interessati. In particolare i criteri che definiscono le priorità d'intervento devono tenere in considerazione:

- le caratteristiche pedologiche e morfologiche del territorio, che possono rendere particolarmente inefficiente l'uso dei sistemi di adduzione e distribuzione a gravità;
- gli ambiti in cui sia necessario ridurre le derivazioni assentite;
- le aree comprese nelle zone vulnerabili da nitrati, così come definite ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/1999.

*Resta inteso che la realizzazione degli interventi di trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia dovrà portare alla successiva revisione degli atti concessori, con particolare riguardo al termine di portata derivabile, in relazione all'accresciuto rendimento dei sistemi di distribuzione irrigua ed alla conseguente riduzione del fabbisogno.*

Risulta poi importante collaborare con gli operatori agricoli in programmi specifici di assistenza tecnica, informazione e formazione, tramite i quali sia possibile diffondere i metodi di irrigazione a ridotto consumo idrico, i sistemi di progettazione e gestione dei relativi impianti e le pratiche di corretto utilizzo dell'acqua. Questa misura è descritta anche nel paragrafo dedicato alle azioni di divulgazione, assistenza tecnica, informazione e formazione.

Deve inoltre essere incentivato il riuso delle acque reflue depurate, sia per l'agricoltura che per il verde pubblico, quando ovviamente ciò sia tecnicamente realizzabile, economicamente sostenibile e sicuro per la conservazione dell'ambiente. La questione è trattata più in dettaglio nello specifico paragrafo "Misure per il riuso delle acque reflue".

A questo proposito è necessario ribadire, però, come sia opportuno ricorrere al riuso delle acque reflue a scopo irriguo solo nel caso in cui non vi sia rischio di incrementare i carichi inquinanti nelle



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

acque sotterranee, in particolare nelle zone vulnerabili da nitrati definite ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/1999.

(OMISSIS)

### 3.8.3. Programma di monitoraggio delle portate nei corsi d'acqua

(OMISSIS)

#### 3.8.3.4. Il progetto ARPAV di ristrutturazione delle reti di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali

Grazie alle recenti competenze assegnate alle Regioni in tema di difesa del suolo e monitoraggio idrologico è ora possibile organizzare una gestione unitaria ed efficiente della materia da parte della Regione del Veneto che, allo scopo, ha trasferito ad ARPAV dal 1 luglio 2004 il personale dell'ex Ufficio Idrografico di Venezia (già trasferito dallo Stato alla Regione del Veneto il 1 ottobre 2002 ad opera del D.Lgs. 112/98) ed è in procinto di trasferire la gestione e lo sviluppo di tutte le reti di stazioni a carattere idrologico di propria competenza.

Inoltre la Regione del Veneto ha affidato ad ARPAV l'incarico di progettare e di attivarsi per una prima ristrutturazione della rete di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali regionali e soprattutto per ricostituire una struttura operativa in grado di "prendere il testimone" dai gloriosi Uffici dello Stato, cercando di dare nuova vitalità a un'attività di grande tradizione ma, soprattutto, di importanza strategica per attuare le scelte più corrette nel settore della difesa del suolo e, per l'appunto, della tutela e gestione delle risorse idriche.

*L'azione di potenziamento della rete di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali regionali avrà cura di assicurare, soprattutto sulle aste terminali e presso gli apparati di foce, la massima integrazione possibile tra il sistema di monitoraggio quantitativo e quello qualitativo, allo scopo di costituire un idoneo sistema di controllo dei carichi di nutrienti e di microinquinanti recapitati a mare ed assicurare, in tal modo, la costante verifica di efficacia delle azioni di piano nei riguardi dell'obiettivo a scala distrettuale indicato dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione consistente nella riduzione ovvero, al più, nel mantenimento dei carichi di nutrienti e di microinquinanti recapitati nel Mare Adriatico.*

Il progetto di ristrutturazione della rete di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali prevede le seguenti azioni:

- ottimizzare la rete di stazioni idro-meteo in tempo reale per il sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile (Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile);
- ridimensionare e ammodernare la rete di stazioni pluvio-termometriche tradizionali (a funzionamento meccanico e/o lettura manuale) e la rete di stazioni in telemisura funzionali alla agrometeorologia;
- utilizzare gran parte delle stazioni idrometriche della rete in tempo reale anche per disporre della stima delle portate fluenti nei corsi d'acqua regionali (aggiungendo sensoristica per la misura del livello atta alle misure in magra, realizzando una serie di opere accessorie, effettuando rilievi batimetrici e misure di portata, allo scopo di predisporre adeguate "scale delle portate", da mantenere poi continuamente aggiornate);
- realizzare nuove stazioni idrometriche per la stima delle portate nei corsi d'acqua regionali, finalizzate soprattutto alle esigenze di tutela, controllo e gestione della risorsa idrica;



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- monitorare la disponibilità e l'evoluzione della risorsa idrica sotto forma di neve;
- monitorare lo stato idrometrico degli invasi;
- riavviare la misura e il controllo del trasporto solido e delle variazioni morfologiche nei corsi d'acqua regionali;
- realizzare stazioni per la misura in continuo delle portate (per es. mediante ultrasuoni o ADCP) nei tratti terminali di corsi d'acqua soggetti a marea e/o in tratti di particolare importanza strategica dal punto di vista conoscitivo (anche in relazione alla valutazione dei carichi conferiti in Adriatico dal reticolo idrografico);
- realizzare stazioni e effettuare mirate campagne di misura per approfondire le conoscenze di particolari aspetti idraulico-idrogeologici (sorgenti, rilevanti scambi tra acque superficiali e sotterranee, risposta idrologica di piccoli bacini di diverse caratteristiche, ecc.);
- predisporre riferimenti idrometrici ed effettuare rilievi e misure di portata ad hoc, in specie in prossimità delle stazioni di monitoraggio qualitativo delle acque superficiali;
- acquisire i dati delle portate derivate, scaricate e rilasciate in alveo ad opera delle principali utilizzazioni;
- incrementare i rilievi, su incarico della Regione, finalizzati al controllo delle portate derivate, di quelle scaricate e del DMV;
- garantire gli standard di raccolta, elaborazione e distribuzione dei dati idrometeorologici e coordinare le attività di monitoraggio intraprese nel territorio veneto anche da altri soggetti, certificandone la corrispondenza agli standard medesimi;
- fornire linee guida per l'installazione di adeguata strumentazione idrometrica e per l'effettuazione di rilievi atti al controllo e alla valutazione in continuo della misura della portata derivata e scaricata da parte degli utilizzatori;
- permettere la visualizzazione in SIRAV di gran parte dei dati monitorati ed elaborati;
- censire e acquisire nel tempo anche i dati di stazioni di misura di portata o di altre grandezze di interesse idrologico, altrimenti realizzate per specifici progetti e/o attività, e ubicate in bacini idrografici o lungo corsi d'acqua di particolare interesse Regionale (es. stazioni di misura in continuo della portata mediante flussometri acustici realizzate per il Bacino scolante in Laguna).

Il monitoraggio delle portate nei corsi d'acqua regionali deve basarsi soprattutto sull'effettuazione di mirate campagne di misura di portata e sull'acquisizione di dati di deflusso ottenuti mediante diverse tipologie di installazioni e apparecchiature idrometriche. A tale riguardo nel progetto si prevedono diverse modalità di stima e/o di misura delle portate nei corsi d'acqua, in relazione alle diverse possibilità di utilizzo dell'informazione nell'ambito del Piano di Tutela, quali:

- l'utilizzo di stazioni idrometriche per le quali oltre al livello idrometrico deve essere disponibile e mantenuta aggiornata anche la relazione livelli-portate ("scala delle portate");
- l'utilizzo di stazioni di misura in continuo delle portate mediante flussometri ADCP (effetto Doppler) e/o ad ultrasuoni;
- l'utilizzo di appositi riferimenti idrometrici per la stima approssimativa dei deflussi in occasione di prelievi e/o indagini (aste idrometriche, posizionamento di organi di regolazione, ecc.);
- l'effettuazione misure di portata ad hoc;
- l'utilizzo di informazioni meteorologiche in modelli afflussi/deflussi per il calcolo della portata "naturale virtuale";
- l'utilizzo di informazioni riguardanti le portate invase, derivate e scaricate dalle principali utilizzazioni.



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

Per lo sviluppo di tale azione (cioè per l'attuazione del programma di monitoraggio delle portate nei corsi d'acqua) è necessario disporre di una adeguata copertura finanziaria che è stato stimato attestarsi in non meno di 10.000.000 € per i prossimi 4 anni (in media 2.500.000 €/anno).

(OMISSIS)

## 4. SINTESI DELLE MISURE PER BACINO IDROGRAFICO

### 4.1. Misure per il perseguimento degli obiettivi di qualità

Nel presente documento vengono identificate una prima serie di misure da perseguire attraverso il Piano di Tutela delle Acque, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali previsti dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (raggiungimento dello stato di Sufficiente entro il 2008, raggiungimento dello stato di Buono entro il 2016).

*Per ciascun dei sottobacini sono nel seguito richiamati gli obiettivi di piano nonché le misure necessarie al loro conseguimento. La realizzazione delle predette misure dovrà seguire, per ciascun ambito territoriale, le priorità di intervento indicate dalle Autorità di bacino territorialmente competenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.*

(OMISSIS)

### 4.1.3. Bacino del Brenta

#### Fiume Brenta

OBIETTIVI (*elencati in ordine di priorità*)

*Razionalizzazione dei prelievi per i diversi usi*

*Salvaguardia dell'area di ricarica delle falde*

Mantenimento, nei tratti dove presente, dello stato ambientale di Buono o Elevato.

Riduzione delle sostanze nutrienti (nitrati e fosfati) di origine agro-zootecnica.

~~*Razionalizzazione dei prelievi per i diversi usi*~~

MISURE (*elencate in ordine di priorità*)

*Verifica della corrispondenza tra disponibilità idrica, prelievi e utilizzi a fini irrigui, riequilibrio del bilancio idrico, modifica dei sistemi d'irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, rilascio del DMV in alveo e rideterminazione delle concessioni.*

*Azioni di incremento della capacità disperdente dell'alveo*

*Azioni finalizzate all'aumento della capacità di invaso del sistema (utilizzo delle cave in pianura)*

Attuazione di un adeguato programma di monitoraggio delle sostanze pericolose ai sensi del DM n. 367/2003 per individuare le loro sorgenti puntuali d'immissione.

Applicazione di sistemi naturali di abbattimento dei nutrienti (azoto e fosforo) dai canali irrigui (fitodepurazione, aree tampone, fasce boscate).

~~*Verifica della corrispondenza tra disponibilità idrica, prelievi e utilizzi a fini irrigui, riequilibrio del bilancio idrico, modifica dei sistemi d'irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, rilascio del DMV in alveo e rideterminazione delle concessioni.*~~



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

(OMISSIS)

## Torrente Cismon

### OBIETTIVI

Mantenimento dello stato ambientale di Buono o Elevato

### MISURE (elencate in ordine di priorità)

*Verifica della corrispondenza tra disponibilità idrica e prelievi, con particolare riguardo agli utilizzi idroelettrici, rilascio del DMV in alveo ed eventuale rideterminazione delle concessioni, tenuto anche conto del possibile uso antipiena degli esistenti serbatoi idroelettrici.*

*Sghiaiamiento dei serbatoi idroelettrici.*

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile.

(OMISSIS)

## **4.1.4. Bacino del Piave**

### Fiume Piave

#### OBIETTIVI (elencati in ordine di priorità)

*Razionalizzazione dei prelievi per i diversi usi*

Collettamento fognario e depurazione

Nella parte montana del fiume: riduzione dell'inquinamento organico e microbiologico, specialmente nei periodi di intensa pressione turistica.

*Salvaguardia dell'area di ricarica delle falde*

Riduzione dell'inquinamento di origine industriale.

#### MISURE (elencate in ordine di priorità)

*Proseguimento dell'effettuazione della misura della portata.*

*Verifica della corrispondenza tra disponibilità idrica, prelievi e utilizzi a fini irrigui, riequilibrio del bilancio idrico, modifica dei sistemi d'irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, rilascio del DMV in alveo e rideterminazione delle concessioni, tenuto anche conto del possibile uso antipiena degli esistenti serbatoi idroelettrici.*

*Azioni finalizzate all'aumento della capacità di invaso del sistema (utilizzo delle cave in pianura).*

*Azioni di risparmio della risorsa idrica*

Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

*Sghiaiamiento dei serbatoi idroelettrici*

Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei "trattamenti appropriati" indicati al capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

Installazione di sistemi di collettamento e depurazione per gli abitanti fluttuanti secondo quanto indicato al capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

Potenziamento degli impianti di depurazione di Belluno e di Longarone.



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

Realizzazione di un nuovo impianto centralizzato, ubicato in comune di La Valle Agordina, per il conferimento di reflui dei comuni di Agordo, Taibon Agordino, La Valle Agordina, Rivamonte e Voltago Agordino.

*Azioni volte alla ricarica artificiale delle falde*

~~*Proseguimento dell'effettuazione della misura della portata.*~~

~~*Verifica della corrispondenza tra disponibilità idrica, prelievi e utilizzi a fini irrigui, riequilibrio del bilancio idrico, modifica dei sistemi d'irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, rilascio del DMV in alveo e rideterminazione delle concessioni.*~~

## Torrente Boite

OBIETTIVI *(elencati in ordine di priorità)*

Collettamento fognario e depurazione

Riduzione dell'inquinamento organico e microbiologico nei tratti montani, specialmente nei periodi di intensa pressione turistica.

MISURE *(elencate in ordine di priorità)*

~~*Proseguimento dell'effettuazione della misura della portata.*~~

Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

Ottimizzazione dell'impianto di depurazione di Cortina.

Installazione ed adeguamento di sistemi di disinfezione.

Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei "trattamenti appropriati" indicati al capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

~~*Proseguimento dell'effettuazione della misura della portata.*~~

## Torrente Cordevole

OBIETTIVI *(elencati in ordine di priorità)*

*Razionalizzazione dei prelievi per i diversi usi*

Mantenimento dello stato ambientale Buono

Collettamento fognario e depurazione.

Riduzione dell'inquinamento organico e microbiologico nei tratti montani, specialmente nei periodi di intensa pressione turistica

MISURE *(elencate in ordine di priorità)*

~~*Proseguimento dell'effettuazione della misura della portata.*~~

~~*Verifica della corrispondenza tra disponibilità idrica, prelievi e utilizzi a fini irrigui, riequilibrio del bilancio idrico, modifica dei sistemi d'irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, rilascio del DMV in alveo e rideterminazione delle concessioni, tenuto anche conto del possibile uso antipiena degli esistenti serbatoi idroelettrici.*~~

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile e industriale.

Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

Installazione o adeguamento di idonei sistemi di disinfezione.

Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei "trattamenti appropriati" indicati al capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

~~Proseguimento dell'effettuazione della misura della portata.~~

## Torrente Caorame

### OBIETTIVI

Mantenimento dello stato ambientale Elevato

### MISURE *(elencate in ordine di priorità)*

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile.

Divieto di scarichi di origine industriale

## Torrente Padola

### OBIETTIVI *(elencati in ordine di priorità)*

Mantenimento dello stato ambientale Buono.

Riduzione dell'inquinamento organico e microbiologico specialmente nei periodi di intensa pressione turistica

### MISURE *(elencate in ordine di priorità)*

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile.

Riduzione dell'inquinamento organico e microbiologico specialmente nei periodi di intensa pressione turistica

## Torrente Ansiei

### OBIETTIVI

Mantenimento dello stato ambientale Buono

### MISURE *(elencate in ordine di priorità)*

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile.

Riduzione dell'inquinamento organico e microbiologico specialmente nei periodi di intensa pressione turistica.

## Torrente Maè

### OBIETTIVI

Mantenimento dello stato ambientale Buono

### MISURE

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile.

## Torrente Gresal

### OBIETTIVI

Mantenimento dello stato ambientale Buono

### MISURE

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile e industriale.



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

## Torrente Rai

OBIETTIVI *(elencati in ordine di priorità)*

Mantenimento dello stato ambientale Buono.

Collettamento fognario e depurazione

MISURE *(elencate in ordine di priorità)*

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile e industriale.

Potenziamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione secondo le indicazioni contenute nel capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

Installazione o adeguamento dei sistemi di disinfezione.

## Torrente Tesa

OBIETTIVI *(elencati in ordine di priorità)*

*Razionalizzazione dei prelievi per i diversi usi*

Riduzione dell'inquinamento organico e microbiologico nei tratti montani, specialmente nei periodi di intensa pressione turistica

MISURE *(elencate in ordine di priorità)*

*Verifica della corrispondenza tra disponibilità idrica, prelievi e utilizzi a fini irrigui, riequilibrio del bilancio idrico, modifica dei sistemi d'irrigazione utilizzando tecniche atte al risparmio della risorsa, rilascio del DMV in alveo e rideterminazione delle concessioni, tenuto anche conto del possibile uso antipiena degli esistenti serbatoi idroelettrici.*

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile e industriale.

Potenziamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione secondo le indicazioni contenute nel capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

Installazione o adeguamento dei sistemi di disinfezione impiegando tecniche ad irraggiamento UV oppure che impiegano Acido Peracetico o Ozono.

Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei "trattamenti appropriati" indicati al capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

## Torrente Biois

OBIETTIVI

Riduzione dell'inquinamento organico e microbiologico nei tratti montani, specialmente nei periodi di intensa pressione turistica

MISURE *(elencate in ordine di priorità)*

*Predisposizione di un sistema di misura della portata.*

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile e industriale.

Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

Installazione o adeguamento di idonei sistemi di disinfezione, a raggi UV, Acido Peracetico, Ozono.

Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei "trattamenti appropriati" indicati al capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

*Predisposizione di un sistema di misura della portata.*



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

## Torrente Sonna

### OBIETTIVI

Riduzione dell'inquinamento organico e microbiologico nei tratti montani, specialmente nei periodi di intensa pressione turistica

### MISURE *(elencate in ordine di priorità)*

Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

Controllo e trattamento appropriato di specifici scarichi industriali nella zona di Feltre.

Installazione o adeguamento di idonei sistemi di disinfezione.

Applicazione dei sistemi di trattamento individuali e dei "trattamenti appropriati" indicati al capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

Convogliamento totale dei reflui di Pedavena e Seren del Grappa al depuratore di Feltre previa verifica del dimensionamento dell'impianto e suo eventuale adeguamento.

## Fiume Soligo

### OBIETTIVI *(elencati in ordine di priorità)*

Mantenimento di uno stato ambientale Buono.

Collettamento fognario e depurazione.

Salvaguardia nell'area di ricarica delle falde.

### MISURE *(elencate in ordine di priorità)*

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile e industriale.

Adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione alle disposizioni del capitolo "Misure relative agli scarichi ed interventi nel settore della depurazione".

## Fosso Negrizia

### OBIETTIVI *(elencati in ordine di priorità)*

Mantenimento di uno stato ambientale Buono.

Collettamento fognario e depurazione

### MISURE

Limitazione di ulteriori apporti di origine civile e industriale.

(OMISSIS)

## **Documento di piano dal titolo "NORME DI PIANO"**

(OMISSIS)

### **Art. 1 – Finalità**

1. L'acqua è una risorsa naturale, bene pubblico indispensabile per la vita e lo sviluppo delle comunità viventi, da tutelare e migliorare a garanzia delle generazioni future.



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

2. Con il Piano di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, la Regione Veneto individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto Legislativo n. 152/1999 e in conformità agli obiettivi e alle priorità d'intervento formulati dalle Autorità di Bacino.
3. Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
4. Il Piano regola gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per l'utilizzo idropotabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.
5. *Il piano adotta le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino territorialmente competenti, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.*

(OMISSIS)

## Art. 3 - Contenuti del Piano

1. Il Piano contiene:
  - A. i risultati dell'attività conoscitiva;
  - B. l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
  - C. l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
  - D. le misure di tutela qualitative e quantitative, fra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
  - E. gli interventi di risanamento dei corpi idrici;
  - ~~F. l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;~~
  - F. *l'indicazione, attraverso l'ordinamento secondo priorità, della cadenza temporale degli interventi.*
1. Il Piano è composto dalla cartografia e dai seguenti elaborati:
  - A. Stato di fatto:
    - (1) organizzazione attuale e stato della pianificazione nel settore idrico;
    - (2) descrizione generale dei bacini idrografici: inquadramento, descrizione dei bacini idrografici, caratteristiche climatiche della regione, zone a protezione speciale (aree SIC, ZPS, ZCS, aree naturali protette);
    - (3) corpi idrici oggetto del piano di tutela: corsi d'acqua superficiali, laghi e serbatoi artificiali, acque di transizione, acque marino costiere, acque sotterranee, acque destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, acque destinate alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi, prima individuazione degli ecotipi di riferimento;



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- (4) sintesi delle pressioni esercitate sui corpi idrici dalle attività antropiche: uso del suolo nei bacini idrografici, fonti di pressione puntuali, valutazione dei carichi inquinanti, principali derivazioni ed attingimenti da corpi idrici;
  - (5) reti di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici significativi: corsi d'acqua superficiali, laghi e serbatoi artificiali, acque di transizione, acque marino-costiere, acque sotterranee, acque destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, acque destinate alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi;
  - (6) analisi delle criticità per bacino idrografico: acque superficiali, acque sotterranee;
- B. Proposte di piano:
- (1) Obiettivi del Piano: obiettivi indicati dalle autorità di bacino, obiettivi di piano;
  - (2) Aree sensibili, zone vulnerabili ed aree di salvaguardia;
  - (3) Misure per il raggiungimento degli obiettivi di piano:quadro generale, interventi previsti per aree richiedenti specifiche misure di prevenzione e di risanamento, misure per la tutela quantitativa della risorsa e per il risparmio idrico, misure relative agli scarichi, altre misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti, azioni per lo sviluppo delle conoscenze, per l'informazione e la formazione;
- C. Normativa di Piano.
2. E' demandata alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, di seguito AATO, la definizione dei principi per il recupero dei costi dei servizi idrici, ai sensi della L.36/1994 e la valutazione del rapporto costi-benefici per l'estrazione e distribuzione delle acque dolci e per la raccolta, depurazione e riutilizzo delle acque reflue, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni del presente Piano.
  3. Sono demandati ai Programmi Pluriennali d'Intervento (Piani d'Ambito) predisposti dalle AATO i programmi e gli adeguamenti strutturali per la riduzione dell'inquinamento prodotto dagli scarichi delle pubbliche fognature, in ottemperanza agli obiettivi ed alle scadenze fissati dal presente Piano.

(OMISSIS)

## **Art. 14 – Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.**

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, le AATO provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata e trasmettono il provvedimento alla Giunta Regionale per l'approvazione.
2. Per la delimitazione delle aree di salvaguardia, le AATO devono fare riferimento all'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art.21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152".
3. Dopo l'approvazione, le AATO trasmettono la delimitazione alle Province ed ai Comuni interessati. Questi ultimi, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
  - b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;
  - c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;
  - d) vigilare sul rispetto dei vincoli.
4. Fino alla delimitazione di cui ai commi precedenti, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
5. In relazione all'assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto ristretta e allargata, può coincidere con la zona di tutela assoluta qualora l'acquifero interessato dall'opera di presa abbia almeno le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici costituiti da argille, argille limose e comunque sedimenti dei quali siano riconosciute le proprietà di bassa conducibilità idraulica, tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi superiori ai 40 anni, con continuità areale che deve essere accertata per una congrua estensione tenuto conto dell'assetto idrogeologico locale.
- ~~6. Ove necessario, la Giunta Regionale individua le zone di protezione e gli eventuali vincoli e restrizioni all'uso del territorio, che i Comuni sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici vigilando sul loro rispetto.~~
6. Entro un anno dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, la Giunta Regionale, sulla base di appositi studi idrogeologici e tenuto in particolare conto del grado di vulnerabilità degli acquiferi, individua le zone di protezione tra le quali:
- le aree di ricarica degli acquiferi;
  - le principali emergenze naturali ed artificiali della falda
  - le riserve d'acqua strategiche ai fini del consumo umano.
- Con lo stesso provvedimento sono fissati eventuali vincoli e restrizioni dell'uso del territorio, che i Comuni sono tenuti a recepire nei propri strumenti urbanistici vigilando sul loro rispetto.

(OMISSIS)

## Art. 16 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, la Giunta Regionale individua, *previa concertazione con le competenti Autorità di bacino*, i tratti dei corpi idrici ai quali applicare la fascia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici e la relativa estensione.
- ~~2. La fascia di tutela è finalizzata a:~~
  - ~~— conservare l'ambiente naturale;~~
  - ~~— mantenere, per quanto possibile, la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni e ha funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa;~~
  - ~~— migliorare la sicurezza idraulica;~~
  - ~~— garantire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.~~



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

2. *La fascia di tutela è finalizzata a mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di tutela della biodiversità, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo e di difesa idraulica.*
3. Nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua non arginati, i tagli di vegetazione riparia naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:
  - alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;
  - alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici;
  - alla tutela urgente della pubblica incolumità;
  - alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
4. E' vietata la copertura dei corsi d'acqua individuati con il provvedimento di cui al comma 1, tranne che per ragioni di tutela della pubblica incolumità, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti all'interno della fascia di tutela.
5. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, la Giunta Regionale, *previa concertazione con la competente Autorità di bacino*, fornisce gli indirizzi e i criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo, all'interno della fascia di tutela dei corpi idrici, fermo restando che, comunque, ogni eventuale forma di utilizzo degli stessi deve avvenire in conformità ai prioritari obiettivi di conservazione dell'ambiente e di salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.

(OMISSIS)

## **Art. 39 – Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica**

1. Le disposizioni del presente articolo, *relativamente ai commi 2, 3 e 4*, hanno efficacia sino alla definitiva approvazione dello studio sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali eseguito in attuazione dell'art. 21 della L.R. 30.01.2004, n°1; quale esito di detto studio, la Giunta Regionale potrà emanare, *previa concertazione con le Autorità di bacino competenti per territorio*, norme sostitutive del presente articolo.
2. Nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi ed elencati nell'Allegato D, sono sospese le istruttorie relative a ricerca o a nuove concessioni di derivazione di acque ad eccezione delle istanze:
  - a) per uso termale e minerale;
  - b) per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;
  - c) per uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica, purché prevedano derivazioni con una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s;
  - d) per scopi geotermici o di scambio termico, per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda, così come previsto dall'art.30 del D.Lgs.152/1999.
3. Nelle aree di cui al precedente comma e relativamente ai prelievi per uso domestico, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

- b) per i pozzi a salienza naturale, dovranno essere installati dispositivi di regolazione (saracinesche) atti a impedire l'esercizio dei pozzi a getto continuo;
  - c) i dati relativi ai consumi (portate o volumi), devono essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente che provvederà all'inoltro in Regione.
4. Nelle restanti porzioni del territorio regionale sono sospese le istruttorie relative a ricerca o a nuove concessioni di derivazione di acque ad eccezione delle istanze:
- a) per uso termale e minerale
  - b) per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;
  - c) per uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica;
  - d) per scopi geotermici o di scambio termico, per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda, così come previsto dall'art.30 del D.Lgs.152/1999;
  - e) relative a nuovi prelievi aventi una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s.
5. In sede istruttoria delle domande di concessione, dovrà essere posta particolare attenzione alla congruità delle portate e volumi richiesti con le necessità dichiarate.
6. *Entro un anno dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dà avvio alla realizzazione delle misure non strutturali per la tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico secondo le modalità indicate al paragrafo 3.5.1 delle "Proposte di piano" e le priorità precisate al capitolo 4 del documento medesimo. Entro il medesimo termine la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 25 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e degli indirizzi generali del presente piano di cui al paragrafo 1.2.4.4, adotta misure per il risparmio idrico in tutti i settori di utilizzo.*

## **Art. 40 – Deflusso minimo vitale**

1. Il deflusso minimo vitale (DMV) è la portata istantanea che, in ogni sezione del corso d'acqua, consente il mantenimento delle caratteristiche biologiche e naturalistiche ottimali per il bacino in esame.
2. In sede di prima applicazione e nelle more dell'individuazione del DMV riferito a tutte le sezioni del bacino in esame, il DMV si definisce, per le sezioni interessate da opere di derivazione, come la portata che deve essere assicurata immediatamente a valle del punto di presa.
3. Nella determinazione della portata indicata al comma 2, si tiene conto della tutela delle biocenosi acquatiche, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, con il raggiungimento degli obiettivi generali di qualità dei corpi idrici interessati.
4. Si confermano le determinazioni in merito al Deflusso Minimo Vitale già assunte dall'Autorità di bacino del fiume Po per il fiume Po e dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione; per i fiumi Piave e Tagliamento;
5. Per gli altri bacini il Deflusso Minimo Vitale viene definito *in sede di prima applicazione* sulla base della superficie di bacino sotteso, applicando un contributo unitario pari a:
  - 4 l/s/kmq per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 kmq;
  - 3 l/s/kmq per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 kmq;
  - il valore interpolato tra i precedenti per estensioni intermedie dei bacini sottesi.



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

6. Per le sorgenti, per le acque di risorgiva, ovvero per i corpi idrici per i quali non sia possibile identificare il bacino idrografico di alimentazione, la portata di rispetto è fissata pari ad almeno 2/3 della portata minima a 300 gg, valutata sugli ultimi cinque anni; in caso di indisponibilità o insufficienza di dati idrologici, la portata fluente a valle dei manufatti di captazione, deve risultare almeno pari alla metà della portata istantanea derivata.
7. In caso di particolari situazioni locali legate alla natura prioritaria dell'utilizzo, alla generale disponibilità della risorsa o al pregio ambientale del corpo idrico, come p.es. una esigenza idropotabile che non si possa diversamente soddisfare o un torrente che naturalmente presenta prolungati periodi di secca, i valori di cui al comma precedente possono essere variati con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentita la Commissione Tecnica Regionale – sezione Lavori Pubblici a cui sarà invitata anche l'Autorità di Bacino competente per territorio
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano immediatamente per le nuove domande di derivazione ovvero per i rinnovi di concessione in scadenza, mentre per le concessioni già in atto, si applicano le procedure e i tempi definiti nel successivo articolo concernente la "regolazione delle derivazioni in atto".
9. *Entro un anno dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, l'Amministrazione Regionale predispone e da avvio ad un programma di studi ed approfondimenti allo scopo di meglio caratterizzare sul reticolo idrografico di competenza il valore del Deflusso Minimo Vitale, finalizzandolo all'eventuale affinamento dei criteri di cui al precedente comma 5; il programma delle indagini è svolto secondo le modalità precisate nel documento "Proposte di piano" - paragrafo 3.5.1.2.*
10. *Per i corpi idrici superficiali non interamente ricompresi all'interno del territorio regionale ovvero costituenti confine amministrativo regionale, la più puntuale determinazione del Deflusso Minimo Vitale, successivamente a quella fissata secondo le modalità di cui al comma 5, avviene di concerto con le Regioni ovvero le Province Autonome contermini, tenuto conto delle risultanze degli studi di cui al comma precedente.*

## **Art. 41 – Regolazione delle derivazioni in atto**

1. Il valore del deflusso minimo vitale relativo a ciascuna derivazione in atto viene definito con provvedimento del Dirigente dell'Unità Periferica del Genio Civile territorialmente competente.
2. Col medesimo provvedimento viene anche definito il termine per la presentazione, da parte del concessionario, del progetto di adeguamento delle opere per l'esercizio della derivazione. Tale termine, graduato in relazione alla complessità delle opere costituenti la derivazione e all'intensità di rimodulazione richiesta, non potrà superare i nove mesi dalla data del medesimo provvedimento.
3. Il provvedimento di cui ai commi precedenti deve essere emesso entro un anno dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio Regionale, per tutte le grandi derivazioni (così come definite dal R.D. 1775/1933 e s.m.i.) ed entro tre anni per tutte le altre derivazioni.
4. Il concessionario, entro il termine fissato dall'Unità Periferica del Genio Civile, deve presentare un progetto avente la definizione almeno pari ad un progetto preliminare, che descrive in modo dettagliato i dispositivi per garantire *con continuità ed in qualsiasi condizione idrologica* il DMV e per consentire la sua misurazione; ~~il progetto inoltre deve essere prevista una adeguata elasticità nella regolazione delle portate derivate.~~ *l'Unità Periferica del Genio Civile verifica che i predetti dispositivi soddisfano il requisito di*



# Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
(legge 18 maggio 1989 n.183 art.12)

*flessibilità di regolazione delle portate derivate sia con riguardo al valore della massima portata di concessione che al rilascio del Deflusso Minimo Vitale.*

5. Entro sei mesi dal ricevimento del progetto, termine che può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione di integrazioni e chiarimenti, il Dirigente dell'Unità Periferica del Genio Civile territorialmente competente sentita la Commissione Tecnica Regionale Decentrata, emette il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle opere di regolazione della derivazione.
6. Il Dirigente dell'Unità Periferica del Genio Civile territorialmente competente, col provvedimento di cui al comma precedente, determina il termine per l'esecuzione dei lavori. Detto termine deve essere rapportato all'entità e alla tipologia delle opere da realizzare e comunque non può superare i tre anni dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento di autorizzazione.
7. L'inosservanza da parte del concessionario delle disposizioni impartite con i provvedimenti dell'Unità Periferica del Genio Civile di cui ai commi precedenti, costituisce inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e pertanto comporta applicazione dei provvedimenti di diffida ed avvio del procedimento di decadenza di cui all'art. 55 del R.D. 1775/1933.

## **Art. 42 – Deroghe al Deflusso minimo vitale**

1. Possono essere *motivatamente* adottate deroghe ai valori del deflusso minimo vitale (DMV) ~~anche~~ per limitati e ~~es~~ definiti periodi di tempo *esclusivamente* nei seguenti casi:
  - a. quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano *non altrimenti soddisfacibili*;
  - b. quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue, limitatamente ai bacini dei fiumi Piave e Brenta, *in quanto aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico*;
  - c. al verificarsi di situazione di crisi idrica *dichiarate* ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 225/92.

*Le deroghe sono consentite a condizione che siano state adottate tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal presente Piano di tutela, che si sia dimostrata l'impossibilità di individuare altre alternative di approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi. Le deroghe non dovranno comunque pregiudicare l'obiettivo di qualità del corpo idrico previsto dal Piano di tutela.*

2. Le deroghe di cui al comma precedente sono assunte con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sentita la Commissione Tecnica Regionale – sezione Lavori Pubblici a cui sarà invitata anche l'Autorità di Bacino competente per territorio.